LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1436

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO (GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE (TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (CASSIANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (DE PIETRO)

Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi

Presentato alla Presidenza il 1º febbraio 1955

Onorevoli Deputati! — Con la legge 11 luglio 1952, n. 911, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1952, è stato disciplinato lo sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito, bloccati per effetto di proclami, disposizioni ed ordinanze delle autorità alleate.

Con l'entrata in vigore della citata legge, sono state prospettate da più parti varie difficoltà in ordine sia al tempestivo e regolare adempimento degli obblighi in dette norme contemplati, sia all'interpretazione ed estensione delle norme stesse a casi non previsti e che si presentano meritevoli di apposita regolamentazione legislativa.

In modo speciale, il Ministero delle poste e e le Banche hanno richiamato l'attenzione degli organi competenti sulla difficoltà e lunghezza delle indagini per il reperimento dei fondi relativi ai titoli di crediti ed ai buoni postali fruttiferi, per i primi rilevando che, a causa della guerra, presso molti istituti sono andati distrutti gli archivi nei quali erano custodite le matrici ed i documenti riguardanti i detti titoli; per i secondi la necessità di provvedere, essendo i buoni in possesso dei rispettivi intestatari non facilmente rintracciabili, alla loro duplicazione d'ufficio, per esigenze amministrative e contabili.

Si è, quindi, manifestata l'opportunità di integrare la legge 11 luglio 1952, tenendo conto delle osservazioni e quesiti mossi, che oltre ad investire principalmente la necessità di concedere agli istituti di credito ed agli uffici postali un più ampio respiro al termine previsto per il versamento dei fondi bloccati, estendesse la disciplina di sblocco anche ad enti ed uffici diversi da quelli indicati nel suddetto testo legislativo, i quali siano ancora

LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

adesso in possesso di valori sottoposti a blocco dagli alleati. Esistono particolarmente presso le ricevitorie provinciali, le Tesorerie, ecc. fondi di natura diversa e di pertinenza di enti, alcuni dei quali ora soppressi, che, per essere stati assoggettati al blocco, debbono farsi rientrare nella disciplina di cui alla legge n. 911 al fine di provvedere alla loro definitiva destinazione.

In correlazione al maggior termine concesso agli istituti di credito ed agli uffici postali, è apparso opportuno prolungare il termine anche a favore dei titolari dei conti bloccati, dato che difficoltà di reperimento o di presentazione dei titoli possono essersi prodotte anche per costoro.

Si è pure considerato necessario chiarire legislativamente l'esatta portata della disposizione contenuta nel 1º comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, per quanto riguarda l'obbligo del versamento da parte degli istituti di credito.

È stato rilevato in proposito che gli istituti, interpretando restrittivamente le parole del detto comma, ritengono di essere esentati dall'obbligo del versamento dei fondi relativi agli assegni ed ai conti in genere di valore non superiore a lire 50.000, il cui pagamento non sia stato richiesto dagli interessati. Ciò in quanto, avendo il Ministero del tesoro con sua circolare n. 037797 Div. UCAB del 24 agosto 1945, esonerato dalla procedura di sblocco i conti e gli assegni inferiori alla detta cifra, essi considerano che implicitamente i fondi in questione debbano ritenersi sbloccati e quindi non soggetti alle nuove norme.

Pur non apparendo pacifica tale interpretazione, anche perché la suddetta circolare ministeriale, che interpretava i bandi militari alleati, aveva in ogni caso cessato di operare dopo l'emanazione del decreto legislativo iº febbraio 1946, che convalidava, senza alcuna discriminazione, i blocchi alleati e delegava al Ministro del tesoro la disciplina della procedura di sblocco, essa finirebbe col frustrare parzialmente le finalità della legge di sblocco, che sono chiaramente quelle di evitare l'indebito arricchimento delle banche, in conseguenza di avvenimenti eccezionali, non prevedibili nell'ordine normale delle cose.

Con l'accennata chiarificazione legislativa, si viene quindi ad impedire che per un numero di conti, non identificabile a priori, ma certamente di non trascurabile entità, tenuto presente il valore della moneta a quel tempo, gli istituti e le aziende di credito possano locupletarsi di tutti i fondi, nen pagati,

inferiori a lire 50.000, i quali rimarrebbero, secondo l'interpretazione restrittiva data dagli istituti, definitivamente acquisiti a loro vantaggio.

Correlativamente, si sono però fatti salvi i diritti dei titolari dei depositi, valori e titoli sbloccati, ma non pagati, a condizione che i predetti rinnovino la denuncia di sblocco nel nuovo termine fissato dal presente provvedimento.

Si è pure considerato necessario prevedere, per quanto concerne i depositi fruttiferi, l'obbligo del versamento, da parte di tutti gli enti depositari, degli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, ovviamento nei limiti fissati dal cartello bancario, sanzionando altresì che, dalla data del versamento dei suddetti fondi, nel conto speciale presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 11 luglio 1952, cessa il decorso degli interessi.

Si è ritenuto, inoltre, di dover esonerare dall'obbligo del versamento, richiedendo agli enti ed uffici interessati la semplice denuncia, analogamente a quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4 della ripetuta legge n. 911 per le cassette di sicurezza, i valori contenuti nei depositi a custodia ed i fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi.

Ciò, allo scopo di evitare che rimangano addossati alle Tesorerie provinciali gli oneri derivanti dall'amministrazione dei titoli pubblici e privati ed in genere di tutti i valori contenuti nei depositi in questione, fino a che non siano emanati i provvedimenti delinitivi di sblocco o di devoluzione allo Stato

Del pari, si è ritenuto opportuno limitare, relativamente ai titoli di credito, l'efficacia dei blocchi disposti dagli alleati, alla data del 10 giugno 1940, in considerazione che, mentre le ordinanze di blocco contemplavano i depositi bancari e postati unicamente in rapporto alla loro appartenenza a determinate categorie soggettive, si riferivano ai titoli di credito soltanto oggettivamente.

La fissazione di tale termine iniziale rappresenta, quindi, un'agevolazione concessa sia alle banche che ai privati, i quali verranno in tal modo a conoscere preventivamente che l'obbligo del versamento e la disciplina di sblocco non concernono i titoli, eventualmente ancora in circolazione, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.

Detti titoli rimangono automaticamente sbloccati: né lo Stato avrebbe potuto giustificarne l'incameramento o l'avocazione nei limiti dell'80 per cento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 luglio 1952, dato che tali

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

eccezionali provvedimenti, che derogano al diritto delle banche a far propri i fondi prescritti o comunque non richiesti, si fondano sulla valutazione della anormale situazione verificatasi durante e dopo l'ultimo confiitto mondiale, in conseguenza di che non sembra legittimo consentire agli istituti di credito di locupletarsi, approfittando di speciali contingenze.

Tale norma vale a chiarire le incertezze manifestate da alcuni istituti di credito e dai comandi militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, particolarmente preoccupati della sorte dei fondi corrispondenti ai titoli di credito. andati dispersi a seguito di eventi bellici, dopo l'entrata in guerra dell'Italia.

Data la possibilità che, in sede di applicazione della legge 11 luglio 1952, n. 911, abbiano a sorgere questioni di non facile soluzione, sia nei riguardi dei soggetti che presentino la denunzia dei valori di cui chiedono lo sblocco, sia nei riguardi degli istituti di credito e degli uffici postali, tenuti al versamento dei fondi in Tesoreria, è apparso opportuno che alla Commissione istituita dall'articolo 5 della legge anzidetta fosse anche deferito l'esame di tutte quelle questioni che, ove non fossero preventivamente risolte, paralizzerebbero il funzionamento della Commissione stessa.

Ed infatti, fra l'altro, prima di provvedere all'ammissione o meno al pagamento dei valori bloccati, è ovviamente necessario accertare se gli istituti di credito e gli uffici postali abbiano perfettamente adempiuto agli obblighi del versamento e delle denuncie, in modo da trovare capienza per l'emissione dei mandati di pagamento, sui fondi versati nel conto speciale di cui al citato articolo 13 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

Ora, è probabile che, in sede di versamento di fondi e del relativo controllo, possano prodursi situazioni di contrasto, richiedenti eventuali indagini ed approfondite istruttorie circa l'adempimento o meno del precetto legislativo.

Analoghe considerazioni hanno indotto a deferire alla Commissione l'esame di tutte le altre questioni che possano presentarsi, in dipendenza dell'apertura forzata delle cassette di sicurezza a norma dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1952. In tale sede si è anche prevista la disciplina dell'apertura delle cassette di sicurezza e la ricognizione dei valori contenuti nei depositi a custodia a chiunque intestati, i quali valori, per effetto del presente disegno di legge vengono, come si è dianzi accennato, esonerati dal versamento in attesa dei provvedimenti di competenza del Ministro del tesoro, dato

che per essi la legge precedente nulla stabiliva. Si è ritenuto del pari, opportuno semplificare la procedura di apertura delle dette cassette e depositi, prevedendo la presenza del titolare o in sua assenza di un notaio e con l'intervento di rappresentanti del Ministero del tesoro e di quello delle finanze.

Da ultimo, è apparso necessario riesaminare a fondo il problema della prescrizione dei titoli di credito di cui si occupa l'articolo 7 della legge n. 911.

Secondo tale articolo, i titoli di credito sono ammessi al pagamento, a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato origine alla trasmissione dei titoli stessi, sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione d'indebito arricchimento: nel qual caso gli importi relativi vanno avocati allo Stato nella misura dell'80 per cento, come profitti di contingenza, nei confronti degli istituti di credito, a norma del già menzionato 2º comma dell'articolo 10.

Nella stessa relazione alla legge 11 luglio 1952, mentre si dichiara che« Il Ministero del tesoro impartì, in vari momenti, disposizioni di carattere interno agli Uffici dipendenti, per l'esame delle domande di sblocco, presentate da molti interessati, ma non disciplinò l'intera materia con l'emanazione di norme regolamentari regolarmente pubblicate al fine di costituire in mora gli interessatı agli effetti della domanda di sblocco e quindi della sospensione del termine di presentazione ». Viceversa, più avanti, si afferma che « le ordinanze di blocco disposte dagli alleati non sancirono un divieto assoluto di pagamento ma assoggettarono questo a particolari modalità e cioè al consenso degli alleati prima, e della Direzione generale del Tesoro e della Finanza straordinaria successivamente.

« L'azione dei portatori dei titoli di credito rimase, quindi, integra, pure essendo limitata dalle modalità imposte per consentire il pagamento (denuncia dei titoli, presentazione di un modulo appositamente predisposto con l'indicazione della causa del possesso, ecc.).

« Non può, quindi, parlarsi di interruzione della prescrizione, dato che era consentito ai portatori di far valere i propri diritti ».

Deriva dalle stesse contraddittorie affermazioni che il legislatore si era posto il dubbio se i blocchi effettuati dagli alleati avessero o non efficacia interruttiva della prescrizione e, pur ritenendo che fosse mancata una disciplina avente i requisiti della pubbli-

LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cità e della ufficialità, capace di porre in mora gli interessati, aveva finito col dichiarare che di interruzione della prescrizione non potesse parlarsi.

Ora, data la lettera dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1952, la quale si limita a dire che il pagamento sarà corrisposto soltanto nel caso in cui i titoli non siano prescritti, è evidente che, seppure nella relazione al testo di legge si è ritenuto di poter senz'altro concludere nel senso sopra accennato e cioè che la prescrizione non sia stata interrotta, la questione rimane pur sempre aperta ed è facile prevedere che gli interessati potranno investirne la magistratura, in dipendenza, non solo del fondamentale quesito se la prescrizione, per la esistenza stessa dei blocchi. possa considerarsi verificata, ma anche della mancanza di disposizioni di carattere pubblico ed ufficiale ed anzi, in qualche caso, della esistenza di particolari disposizioni in senso contrario, almeno relativamente ai titoli emessi all'ordine di enti tedeschi o da questi girati, per i quali le istruzioni - ınterne impartite negavano ogni pagamento, in attesa di apposita disciplina legislativa.

A parte la questione giuridica, se effettivamente i blocchi abbiano o non avuto l'efficacia di interrompere la prescrizione, sta il fatto che, avendo il decreto legislativo 1º febbraio 1946, n. 58, espressamente previsto, all'articolo 2, una disciplina da parte del Ministero del tesoro, mancata fino all'emanazione della legge 11 luglio 1952, n. 911, non può disconoscersi che i possessori di buona fede abbiano ritenuto di dover attendere tale regolamentazione; in conseguenza di che, dichiarare oggi recisamente che la prescrizione abbia operato non appare del tutto pacifico.

Ed è, per tali considerazioni, che si è stimato opportuno disciplinare legislativamente la questione, chiarendo la portata della disposizione dell'articolo 7 della legge n. 911, onde evitare possibili contestazioni ed inutili aggravi a danno dei privati.

La mens iuris del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 911, non v'ha dubbio che persegua lo scopo di evitare indebiti arricchimenti degli istituti di credito. i quali avrebbero altrimenti potuto eccepire, in sede di versamento dei fondi, la prescrizione a loro favore e ciò, non tanto nei confronti dei portatori, dato che quasi tutti gli istituti bancari, per consuetudine, non usano avvalersi di tale eccezione, ma nei riguardi dello Stato relativamente ai titoli non denunciati, per non soggiacere alla espropriazione dei fondi relativi.

Il voler fare derivare vantaggio allo Stato dall'inerzia dei portatori, spesso inadempienti per carenza di una regolamentazione ufficiale, non appare legittimo, se non nei casi in cui, omessa la denuncia da parte dell'attuale possessore, il termine prescrizionale sia già interamente decorso.

La norma prevista è tale da salvaguardare i diritti dei possessori di buona fede, senza alcun riflesso nei riguardi dei non denuncianti, per i quali rimane naturalmente ferma la dichiarazione di inefficacia dei titoli, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1952, n. 911. Rimane pure ferma la devoluzione allo Stato dei fondi relativi agli assegni denunciati e non sbloccati, e l'avocazione, a carico degli istituti di credito, come profitti di contingenza, di quelli non denunciati per i quali si sia già verificata la prescrizione.

In dipendenza di tutte le attribuzioni della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco e delle questioni inerenti all'applicazione della legge 11 luglio 1952 e del presente progetto, nonchè dell'apertura forzata delle cassette di sicurezza e della ricognizione dei valori contenuti nei depositi a custodia (spese per intervento del notaio, effrazione e ripristino delle cassette non sbloccate, ecc.) si è preventivato, per l'esercizio 1953-54, una spesa complessiva di lire 10.000.000.

Con tale fondo – prudenzialmente contenuto in limiti modesti e al quale sarà fatto fronte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – saranno anche corrisposti i compensi ai componenti la Commissione.

A tutto ciò provvede il presente disegno di legge, il quale consta di 11 articoli.

Con il primo, si esclude l'applicabilità delle sanzioni previste nell'articolo 11 della legge 11 luglio 1952, n. 911, a carico degli istituti di credito e degli uffici postali, che non abbiano ottemperato all'obbligo del versamento o della denuncia nel termine fissato dall'articolo 4 della stessa legge, purchè vi provvedano entro 90 giorni dalla entrata in vigore del nuovo testo legislativo.

Con lo stesso articolo, analogo ulteriore termine viene concesso ai titolari dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito, dichiarandosi, per questi illimi, in conseguenza, semprechè denunziati nel nuovo termine, la conservazione della loro efficacia formale.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il secondo articolo, che sostituisce il 1º comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, dichiara soggetti all'obbligo del versa mento tutti i fondi, ancorchè sbloccati, che non siano ancora stati pagati a favore dei legittimi possessori, facendo salvi i diritti dei titolari, a condizione che rinnovino la domanda di sblocco.

Il terzo sancisce l'obbligo per tutti gli enti ed uffici anche diversi da quelli indicati nella suddetta legge di provvedere, nei termini prescritti, al versamento dei valori che si trovino presso di essi bloccati.

Con gli articoli 4 e 5, si stabiliscono estensioni e limitazioni agli obblighi del versamento disciplinando, all'articolo 4, la sorte degli interessi e, all'articolo 5, l'esonero dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e di quelli corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, fissando, nel contempo, relativamente ai soli titoli di credito alla data del 10 giugno 1940, gli effetti dei blocchi, ai fini del versamento e della procedura di svincolo.

Con l'articolo 6 si prevede la sospensione della prescrizione nei riguardi dei portatori degli assegni che abbiano ottemperato all'obbligo della denuncia nel nuovo termine fissato dal presente disegno; mentre all'articolo 7, si precisa che i depositi, costituiti nel conto speciale di cui all'articolo 13 della precedente legge 11 luglio 1952, sono infruttiferi.

L'articolo 8 contempla l'estensione dei poteri della Commissione istituita a norma dell'articolo 5 a tutte le questioni concernenti l'applicazione delle leggi di sblocco mentre l'articolo 9 sostituisce integralmente l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, essendo apparso necessario provvedere preventivamente all'apertura delle cassette di sicurezza a chiunque intestate, delle quali sia o no concesso lo sblocco. Con lo stesso articolo viene anche estesa la procedura di apertura delle cassette di sicurezza alla ricognizione dei valori contenuti nei depositi a custodia stabilendo che tali operazioni debbono avvenire alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio, e richiedendo l'intervento di due funzionari del Ministero del tesoro e delle finanze.

L'articolo 10 infine, prevede lo stanziamento dei fondi occorrenti per il funzionamento della Commissione e del relativo Ufficio di segreteria. nonchè per tutte le spese necessarie per l'attuazione della legge 11 luglio 1952 e delle norme contenute nel presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 11 della stessa legge, purché effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro il suddetto termine di 90 giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'articolo 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo.

I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'articolo 3 della legge sopraindicata.

LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 è sostituito dai seguenti comma:

«È fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito ed agli uffici postali di versare in un conto speciale presso la Sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie, soggetti al blocco per effetto di ordinanze alleate, convalidate con il decreto legislativo 1º febbraio 1946, n. 58, anche se siano stati comunque sbloccati con successivi provvedimenti degli alleati e dell'Amministrazione finanziaria, ma che non siano ancora stati pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono salvi i diritti spettanti ai titolari dei depositi, valori e titoli, già sbloccati, ma non ancora pagati dagli istituti ed aziende di credito e dagli uffici postali, purché i titolari medesimi rinnovino la denuncia, prevista negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1952, n. 911, entro il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare, agli intestatari dei buoni postali fruttiferi e dei libretti di risparmio postale, comunicazione del blocco dei loro depositi e della facoltà concessa di chiederne lo sblocco, a norma del precedente articolo 1.

Restano ferme le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1º febbraio 1954, n. 36, e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi ».

ART. 3.

Sono altresi soggetti all'obbligo del versamento o della denuncia tutti gli enti ed uffici diversi da quelli indicati nell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, che si trovino in possesso di fondi di qualsiasi natura, bloccati per effetto di ordinanze alleate.

Gli enti ed uffici predetti dovranno provvedere al versamento o alla denuncia nel termine fissato dall'articolo 1 della presente legge.

Camera dei Deputati

LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

Tutti gli enti ed uffici indicati nell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e nell'articolo 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.

ART. 5.

Gh istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilità verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti negli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. \$11.

Sono, altresi, esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco.

Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale del Tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni.

Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.

ART. 6.

Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 58, hanno efficacia sospensiva della prescrizione.

ART. 7.

I depositi effettuati nel conto speciale, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in dipendenza del versamento dei fondi da parte degli enti ed uffici a ciò obbligati, sono infruttiferi.

ART. 8.

La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, esprimerà, altresì, il parere su tutte le questioni concernenti l'applicazione della detta legge e della presente.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911, è sostituito dal seguente:

"L'apertura delle cassette di sicurezza, nonché la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depositi a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sarà fatta, previo parere della Commissione prevista nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze ».

ART. 10.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà stabilità la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione, di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in rapporto ai lavori effettuati.

Alla spesa per il funzionamento della Commissione predetta e del relativo ufficio di segreteria, nonché a tutte le altre spese necessarie per l'attuazione della succitata legge e della presente, si provvederà con stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Alla spesa stessa, valutata in lire 10.000.000 per l'esercizio 1954-55, si farà fronte con riduzione di eguale importo del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nell'esercizio medesimo, per sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.